

circolare inps

Bonus senza ulteriore domanda per i lavoratori già indennizzati

Per i nuovi beneficiari istanza da presentare entro il 31 dicembre

Andrea Dili

La Circolare Inps n. 146/2020 del 14 dicembre, oltre alla definizione della proroga dei termini dal 15 al 31 dicembre 2020 per la presentazione delle relative istanze, disciplina le modalità di fruizione dell'indennità di mille euro prevista dall'articolo 9 del Dl n. 157/2020 a favore delle seguenti categorie: lavoratori dipendenti a tempo determinato e stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi privi di partita iva, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; incaricati delle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo.

Il documento non si limita a definire le regole applicative della suddetta norma di legge, ma interviene anche sul piano sostanziale, ampliando di fatto la platea dei beneficiari delineata dall'articolo 9 del decreto Ristori quater.

Mentre, infatti, la norma di legge prevede che la nuova indennità spetti automaticamente a coloro che hanno usufruito dell'analogo indennizzo per il mese di agosto (ai sensi dell'articolo 9 del Dl n. 104/2020), la circolare estende tale automaticità anche ai soggetti che hanno beneficiato dell'indennità di ottobre (in base all'articolo 15 del Dl n. 137/2020). Si tratta di una disposizione che determina effetti reali piuttosto significativi considerando che, ad esempio, per l'accesso all'indennità di novembre ai lavoratori dello spettacolo è richiesto il rispetto del requisito dell'assenza della titolarità di rapporti di lavoro dipendente, condizione non necessaria per usufruire dell'indennizzo relativo al mese di ottobre.

In sintesi, quindi, relativamente alla platea dei soggetti interessati, la circolare traccia un quadro dissimile da quello delineato dalla norma, prevedendo che:

O chi ha beneficiato dell'indennità di agosto e/o di quella di ottobre riceverà in automatico, e quindi senza bisogno di trasmettere alcuna nuova istanza, il nuovo indennizzo;

i nuovi beneficiari, invece, entro il 31 dicembre dovranno presentare una apposita domanda attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Inps.

Va poi sottolineato, sempre relativamente ai lavoratori dello spettacolo, che la circolare – questa volta in stretta aderenza al dettato normativo – precisa come il

requisito dell'assenza di rapporti di lavoro dipendente debba intendersi riferito ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato, consentendo l'accesso alla misura ai titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di tipo intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Merita, infine, particolare attenzione il paragrafo 2 della Circolare che individua, ai fini della corresponsione delle relative indennità, le attività afferenti i settori del turismo e degli stabilimenti termali attraverso un elenco di 26 codici Ateco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Dili